



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

in tema di integrazione fra competenze scientifiche di ricerca applicata e attività didattiche e di formazione per il personale docente

L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, d'ora in poi indicato come IZSVe, con sede in Viale dell'Università 10 – Legnaro (Padova), C.F./P.IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale Prof. **Igino Andrighetto**

e

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, d'ora in poi indicato come USR per il Veneto, con sede in Riva De Biasio – Santa Croce 1299, 30135 Venezia, rappresentato dal Vice Direttore Generale Dott.ssa **Gianna Marisa Miola**

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", Art. 1;

visto il D.M. 190/1994 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in attuazione dell'art.1, comma 5, del D.Lv. 270/1993", Art. 3;

visto l' "Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie", approvato dai suddetti enti, rispettivamente, con leggi n. 34/2001, n. 18/2002, n. 11/2001 e n. 2/2002, Art. 3;

vista la Legge 11 gennaio 2007 n. 1 Art. 2;

visto il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

vista la nota Protocollo n. 534 del 10 marzo 2005 diffusa dal Direttore Generale della Direzione generale per lo Studente e il Diritto allo studio - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica e musicale e Co-reutica e per la Ricerca;

visto il DPR 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il DPR 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il DPR 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante norme per il riordino dei Licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

viste le Linee guida e le Indicazioni nazionali relative alla riforma del secondo ciclo di Istruzione, che prevedono, all'interno dei quadri ordinamentali, una particolare attenzione alla didattica orientativa e laboratoriale e all'integrazione delle scienze;

visto il DM 10 settembre 2010, n. 249 - Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

visto il Contratto Integrativo Regionale vigente in tema di formazione e aggiornamento in servizio del personale docente ed educativo della scuola;

acquisiti, per la parte di propria competenza, come obiettivi dell'attività di orientamento universitario, post-secondario e secondario, da intraprendere di comune intesa fra i sottoscrittori del presente protocollo, le indicazioni formulate dalla citata Legge 11 gennaio 2007 n. 1 art. 2 in particolare il comma 1, che prevede la possibilità di:

- a) **valorizzare la qualità dei risultati scolastici** degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
- b) **incentivare l'eccellenza degli studenti**, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

considerata l'opportunità di definire un quadro regionale generale di riferimento per gli istituti scolastici autonomi di istruzione secondaria di secondo grado che intendano sviluppare specifiche forme di convenzione per il raggiungimento degli obiettivi definiti in premessa;

considerata l'opportunità di sviluppare come azioni di sistema le iniziative positivamente realizzate nell'ambito dell'attuazione, in Veneto, del Piano di formazione del personale docente;

considerata altresì fondamentale la formazione del personale dirigente, docente e tecnico per la concreta ed efficace attuazione delle linee definite dal presente protocollo, volta a favorire la definizione di percorsi di formazione, indirizzati ai docenti, che affrontino la complessità del sapere e favoriscano il rapporto di collaborazione tra realtà scientifiche istituzionali del territorio e le scuole dell'autonomia sul tema della diffusione delle competenze scientifiche trasversali;

vista la Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Premesso che

- La divulgazione della conoscenza e delle competenze scientifiche rappresenta una sfida culturale che si prefigge di avvicinare il linguaggio della ricerca scientifica al grande pubblico, nell'intento di soddisfare la crescente domanda di conoscenza presente nella società civile, e soprattutto nella popolazione degli studenti frequentanti il primo e il secondo ciclo d'istruzione, l'idea di una comunicazione "dal basso" consolida ancor di più il ruolo centrale dell'ISV sul territorio, non solo nel tutelare e preservare lo stato sanitario della popolazione con riferimento alle emergenze sanitarie animali, ma anche nel promuovere la cultura scientifica al servizio della collettività
- La scuola è, per le sue finalità educative, particolarmente attenta agli atteggiamenti di salute dei giovani, favorendo tutte quelle azioni che comportano un loro diretto coinvolgimento nelle problematiche riguardanti salute e benessere

Considerato che

- La nuova strategia dell'Unione Europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare" mira ad accrescere la consapevolezza della popolazione rispetto alle problematiche relative alla salute animale e alla sua stretta relazione con la salute pubblica, concetto riassunto nell'espressione "One Health" che esprime l'importanza della salute animale in funzione di quella dell'uomo
- L'IZSve e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nell'ottica di instaurare sinergie ampie e articolate tra le Istituzioni, intendono promuovere iniziative che mirano alla prevenzione e al miglioramento della qualità di vita della popolazione infantile e giovanile, proponendo una gamma di percorsi didattico-educativi da realizzarsi nelle scuole
- Lo svolgimento delle attività previste con questa intesa può prevedere l'adesione e la collaborazione di altre strutture pubbliche e/o private, ognuna delle quali interverrà nel progetto per la parte di propria competenza, mediante la stipula di appositi accordi

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

La presente collaborazione viene definita secondo un modello innovativo di integrazione tra competenze scientifiche e didattiche tra IZSve e USR per il Veneto, ed è finalizzata:

- alla realizzazione di iniziative didattiche per la promozione delle eccellenze sul piano degli apprendimenti in ambito scientifico
- all'orientamento degli studenti
- allo sviluppo professionale dei docenti

Art. 2 - Tavolo di Coordinamento

Al fine di definire gli orientamenti strategici funzionali ad una corretta e adeguata programmazione delle azioni, e garantire uno sviluppo organico, coerente e unitario delle iniziative di cui alla presente intesa, le parti convengono di istituire un Tavolo di Coordinamento, così composto:

- Direttore generale dell'IZSve (o suo rappresentante);
- Direttore generale dell'USR per il Veneto (o suo rappresentante);
- Un componente dello Staff di coordinamento didattico e ricerca scientifica, presso Ufficio comunicazione istituzionale e relazioni esterne e Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria presso l'IZSve, che sovrintende alla progettazione e all'organizzazione delle iniziative;
- Dirigente Ufficio IV USR per il Veneto (o suo rappresentante);
- Dirigente tecnico dell'USR per il Veneto
- Dirigente o docente distaccato presso USR per il Veneto per il Coordinamento tecnico-didattico regionale dei progetti di formazione dei docenti

Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di:

- definire le linee strategiche di intervento formativo e didattico, sulla base degli ordinamenti scolastici in vigore e della programmazione didattica, nonché delle attività laboratoriali e delle risorse disponibili;
- monitorare e valutare l'efficacia delle iniziative e degli interventi;
- fornire indirizzi generali di coerenza di sistema per le azioni progettate e destinate alle scuole.

Art. 3 - Azioni dell'IZSve

L'IZSve, grazie alle competenze tecnico-scientifiche riconosciute a livello internazionale, intende proporre, d'intesa con l'USR per il Veneto, una serie di iniziative didattico-educative nella scuola che hanno lo scopo di diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche per migliorare la comprensione delle emergenze sanitarie ed alimentari, attraverso l'attivazione di *moduli teorico-sperimentali da realizzare in classe* ed eventuali periodi di *tirocinio nei laboratori dell'Istituto*.

In particolare l'IZSve si impegna:

1. alla realizzazione di iniziative dirette ad avvicinare il mondo scolastico alla ricerca scientifica e all'educazione sanitaria, così da accrescere negli studenti la consapevolezza circa i temi della sicurezza alimentare, dell'igiene nutrizionale e delle malattie infettive di origine animale;
2. allo svolgimento di progetti e attività dirette a diffondere la conoscenza dell'IZSVe all'interno della popolazione scolastica, per fare della scuola un importante "volano di trasmissione" verso la società civile circa il ruolo e le funzioni dell'ente, anche al fine di prevenire situazioni di tensione e comportamenti allarmistici nella popolazione, generati dalle emergenze sanitarie e alimentari;
3. alla promozione dello sviluppo professionale dei docenti, anche tramite l'offerta di specifici corsi di formazione, concordati con l'USR per il Veneto, sulla base di apposite indagini relative ai bisogni formativi;
4. alla programmazione e svolgimento di attività di orientamento degli studenti, anche con eventuale organizzazione di appositi stage e tirocini presso le strutture dell'Istituto;
5. alla promozione di iniziative per diffondere la ricerca scientifica direttamente a scuola, con invio di ricercatori dell'IZSVe, per la realizzazione di attività didattiche laboratoriali specifiche e coerenti alla recente configurazione ordinamentale;
6. alla realizzazione di incontri e iniziative specifiche a carattere pubblico per studenti, famiglie e docenti (partecipazione a fiere, manifestazioni, cicli di seminari pubblici, giornate a tema, ecc.);
7. alla promozione e sviluppo di collaborazioni con i rappresentanti degli Istituti (dirigenti scolastici e docenti) per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di interventi specifici;
8. alla cura delle attività di comunicazione degli eventi, con predisposizione di specifici strumenti diretti ad assicurare l'opportuna visibilità delle iniziative;
9. alla promozione di partenariati con enti terzi a carattere pubblico o privato presenti sul territorio, per favorire le sinergie e l'integrazione fra i diversi contesti della formazione scolastica, della formazione accademica e del mondo del lavoro.

Art. 4 - Azioni dell'USR per il Veneto

L'USR per il Veneto favorisce e promuove lo sviluppo di sinergie fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e gli Istituti scolastici autonomi nell'ambito della presente Intesa. In particolare si impegna a:

1. diffondere presso i Capi di istituto la presente Intesa, con particolare riferimento alle opportunità in materia di formazione del personale docente in servizio e orientamento universitario e post-secondario, volte a delineare il significato e il valore operativo della collaborazione fattiva tra gli enti di ricerca scientifica e le scuole dell'autonomia;
2. favorire la costituzione di Gruppi di ricerca-azione interni alle reti o alle singole istituzioni scolastiche per incrementare lo sviluppo di strategie finalizzate alla didattica per competenze;
3. promuovere la costituzione di reti di scuole che mettano in comune ed utilizzino strutture e strumentazioni idonee per il miglioramento dell'efficacia formativa;
4. dare ampia diffusione, presso le Istituzioni scolastiche del territorio regionale, delle iniziative programmate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito e favorendo la possibilità per i docenti di ottenere l'esonero dal servizio per la partecipazione alle azioni formative, in ogni caso su autorizzazione dei Dirigenti Scolastici, che valuteranno eventuali situazioni di necessità inderogabile della presenza in servizio dei docenti stessi.

Art. 5 – Coordinatori scientifico-didattici

Le parti designano un proprio coordinatore scientifico-didattico per le attività oggetto del presente accordo. L'eventuale sostituzione di detti coordinatori dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 6 - Risorse finanziarie

Il presente Protocollo non prevede destinazione di specifiche risorse nazionali o regionali da parte dei sottoscrittori. L'USR per il Veneto e l'IZSVe, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse finanziarie di cui dispongono, possono sostenere progetti particolarmente significativi nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento della presente Intesa anche stringendo accordi con enti terzi, che abbiano come compito statutario appositi e mirati interventi nel campo dell'educazione e della cultura (fondazioni, privato sociale, etc.) o con privati che destinino, senza scopo di lucro, finanziamenti specifici a progetti attuati nell'ambito del presente Protocollo. Eventuali disponibilità e destinazioni economiche saranno definite di volta in volta in accordi specifici stipulati dai sottoscrittori.

L'USR per il Veneto si impegna ad adottare linee d'azione che progressivamente convogliano nel solco dell'Intesa presente e di altre analoghe e affini le attività di orientamento degli istituti scolastici della regione, fatte salve le prerogative della loro autonomia.

Le iniziative promosse avranno diffusione regionale o nazionale in base alla natura delle azioni definita dal Gruppo di Coordinamento di cui all'Art. 1, che comunque darà indicazioni anche sull'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 7 – Strutture e Personale

IZSVe e USR per il Veneto contribuiscono, ciascuno per le parti di competenza, allo svolgimento delle attività programmate, mettendo a disposizione, per le esigenze didattiche e teorico-pratiche, le proprie attrezzature, gli eventuali servizi logistici ed il proprio personale, previa stipula di appositi accordi scritti, concordati di volta in volta tra le parti.

Il personale delle parti contraenti, e i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante in adempimento alla vigente legislazione in materia e ai regolamenti interni.

Art. 8 - Utilizzo dei dati

Ciascuna parte del presente accordo rimarrà esclusiva titolare delle conoscenze scientifiche e tecniche, del *know how*, dei diritti e dei titoli di proprietà intellettuale in suo possesso alla data di stipula del presente accordo. I risultati realizzati nell'ambito della presente collaborazione, saranno di proprietà comune di entrambe le parti. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle parti evidenzierà che essi sono il frutto della loro collaborazione.

IZSVe e USR per il Veneto potranno pubblicare, anche autonomamente, articoli su particolari aspetti della ricerca; ciò peraltro dovrà avvenire con il benplacito espresso dell'altra parte.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo; in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati. Salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari.

Art. 9 - Durata del protocollo

Il presente Protocollo ha efficacia per le Parti dal momento della stipula ed ha una durata di tre anni. Potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, mediante comunicazione scritta tra le parti.

Art. 10 - Obbligo di segretezza

L'IZSVe e USR per il Veneto, unitamente ai rispettivi responsabili coordinatori, si impegnano, utilizzando la migliore diligenza, a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite in assoluta riservatezza

Art. 11 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento dal presente accordo di collaborazione. La comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno sei mesi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto nella presente intesa, troveranno applicazione le disposizioni di legge e i regolamenti delle parti applicabili in materia.

Art. 13 – Registrazione in caso d'uso

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti l'accordo in oggetto sono a carico delle parti per metà e lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.


Art. 14 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo il foro competente è quello di Padova.

Il presente atto, redatto in duplice copia ad uso dell'IZSve e dell'USR Veneto, viene letto confermato e sottoscritto.

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto


Il Vice Direttore Generale
Dott.ssa Gianna Marisa Miola



Data 11 APR. 2012

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Il Direttore Generale
Prof. Iginio Arrighetto



Data 11 APR. 2012

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 14 del presente accordo.